



IMU

(Imposta Municipale Unica)

- SALDO ANNO 2017 -
SCADENZA 18 DICEMBRE

L'imposta è dovuta per **tutti gli immobili** (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti sul territorio comunale.

L'**abitazione principale con relative pertinenze** e le fattispecie ad essa equiparate, (come descritte nell'art.15 del regolamento IUC) **sono escluse dal pagamento**.

Per le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, **l'aliquota è del 5 per mille**, con una detrazione pari ad € 200,00.

E' confermata la riduzione del **50% dell'imposta** dovuta sugli immobili concessi in comodato d'uso gratuito purché vengano rispettati i seguenti requisiti:

- Il comodato avvenga tra parenti di primo grado (genitori/figli);
- Il contratto di comodato sia registrato;
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione di residenza;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, **l'aliquota è fissata al 2 per mille**.

A seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30-03-2017 **l'aliquota base è fissata al 9,50 per mille**.

TASI

(Tassa Servizi Indivisibili)

- SALDO ANNO 2017 -
SCADENZA 18 DICEMBRE

La **tassa** è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, con esclusione dei terreni agricoli, presenti sul territorio comunale.

E' confermata l'**abolizione della TASI per l'abitazione principale con relative pertinenze**, e le fattispecie ad essa equiparate, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9,

Per le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, **l'aliquota è del 2,5 per mille**, per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili è del **1,20 per mille**.

L'esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adibiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione, per la quota di loro competenza.

Nel caso di immobili concessi in comodato d'uso gratuito, che risultino per il comodatario **immobili di residenza e relative pertinenze**, la tassa è dovuta dal solo proprietario nella misura del 50% della quota di ripartizione prevista dal regolamento IUC (80%), mentre il comodatario rimane escluso dalla tassazione.

Per tutti gli altri immobili in locazione rimane salva la ripartizione nella misura del 80% per il proprietario e del 20% per locatario.

Per informazioni: Ufficio Comunale delle Entrate - Tel. 0833.916213 – fax. 0833.916270

www.comune.taviano.le.it - mail: ufficiotributitaviano@hotmail.it PEC: ragioneria.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it